

RILEVATA la propria competenza;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali" e la L. n. 241 del 07/08/1990 cap. II, art. 5 e 6 "Nuove norme in Materia di procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il R.D. n. 1285 del 14/08/1920 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il R.D. n. 1775 del 11/12/1933 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- le Leggi Regionali n. 54 del 29/05/1980 e n. 16 del 20/03/1982;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni,
- il Regolamento Regionale n. 12/2012 pubblicato sul BURC n. 79/2012

**CONCEDE**


per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti, alla Ditta **BEN. CON. S.R.L.**, con sede amministrativa e stabilimento in **AIROLA (BN)**, di derivare una portata massima istantanea di **2,31 l/s.** ed un volume massimo annuo di **21.000 m<sup>3</sup>**, da pozzo sito alla Via Caracciano del Comune di **Airola (BN)**, individuato al N.C.T. dello stesso Comune al foglio **11**, particella **177**, da utilizzare per uso **INDUSTRIALE**.

Inoltre dispone che:

1. salvi i casi di rinuncia, decadenza o revoca la concessione è accordata per un periodo di anni **30** (trenta) successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel citato disciplinare di concessione e al pagamento del canone annuo di **€ 2.065,83** (duemilasessantacinque/83) per l'anno **2018**, oltre sovra canoni, bolli ecc. , determinato ai sensi dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933 e della D.G.R. n. 28 del 14/02/2012. Tale canone sarà annualmente aggiornato in base al tasso di inflazione programmato e dovrà essere corrisposto di anno in anno anticipatamente, precisando che l'omesso o ritardato pagamento comporterà l'avvio delle procedure per la riscossione coatta degli importi dovuti, maggiorati delle spese e degli interessi legali e, ove ne ricorra il caso, la revoca della concessione;
2. tutte le spese relative al presente provvedimento di concessione sono a carico del Concessionario;
3. l'Ufficio Gestione Integrata Risorse idriche del Settore Tecnico della Provincia di Benevento, è incaricato per l'esecuzione del presente atto;
4. oltre alle condizioni sopra specificate e citate nel disciplinare allegato, il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamenti concernenti l'igiene e la sicurezza pubblica;
5. il concessionario non dovrà in alcun modo derivare acqua in misura maggiore di quella concessa e non dovrà utilizzare l'acqua per un uso diverso da quello autorizzato;
6. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le norme previste dal R.D. n. 1775/1933 e s.m.i., dal D.Lgs. n. 152/2006 e della normativa vigente in materia di acque e di tutela delle acque dall'inquinamento;
7. il concessionario dovrà attenersi al rispetto di tutte le prescrizioni e di tutte le disposizioni che dovessero essere impartite da altre Autorità per il corretto esercizio della derivazione e per la conduzione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
8. la concessione è rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle condizioni riportate nel presente provvedimento e nell'allegato "Disciplinare di Concessione" a cui esso è vincolata in quanto parte integrante;

9. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento, entro il **31** Gennaio di ogni anno, il quantitativo d'acqua prelevata nell'anno precedente, espresso in **m<sup>3</sup>** pena le sanzioni previste dalla vigente normativa;
10. il concessionario dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 547/1995 - Norme generali di prevenzione infortuni - art. 10;
11. il concessionario dovrà effettuare con cadenza annuale il monitoraggio delle acque prelevate e trasmettere i relativi dati con cadenza annuale alla Provincia ed all'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ex Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno;
12. il concessionario dovrà comunicare alla Provincia di Benevento ogni variazione della titolarità della concessione, dell'uso dell'acqua, della quantità derivata e delle modalità della derivazione per richiedere ed ottenere le relative autorizzazioni;
13. la Provincia di Benevento s'intende sollevata fin da ora da qualsiasi responsabilità o indennizzo di sorta per gli eventuali danni causati a terzi in virtù della presente autorizzazione e che, inoltre, potrà sospendere o revocare in qualsiasi momento l'utilizzazione dell'acqua qualora essa contrasti con i diritti di terzi, con le disposizioni di legge o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali o qualora codesta ditta non ottemperi anche ad una sola delle prescrizioni sopra elencate;
14. la presente concessione è rilasciata al solo fine di consentire al concessionario di derivare acqua sotterranea, nella misura, con le modalità e per le finalità in essa riportate e, pertanto, non sostituisce altri eventuali permessi, licenze, nulla-osta, autorizzazioni o concessioni di sorta che la ditta concessionaria dovesse essere tenuta a richiedere ad altri Enti o a terzi per il corretto esercizio della concessione e della derivazione e per lo svolgimento di eventuali altre operazioni ad essa funzionalmente connesse, per attraversamenti e servitù o per la costruzione e la conduzione di edifici, manufatti, impianti, attività, strutture ed aree relative alla derivazione;
15. per tutto quanto non espressamente indicato nella presente concessione valgono le norme vigenti in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento;
16. il presente atto, ai sensi di legge, per diretto interesse, sarà notificato al Concessionario;
17. contro il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell'art. 18 del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e secondo le rispettive competenze, ricorso al Tribunale delle Acque Territoriali o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, entro il termine perentorio di **60** giorni dalla pubblicazione della presente determina nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro **120** giorni dalla suddetta data di pubblicazione;
18. copia della presente Concessione sarà inviata per la pubblicazione all'**Albo Pretorio** di questa Provincia e per estratto al **Bollettino Ufficiale della Regione Campania**, senza gli allegati tecnici, che sono disponibili presso il Settore Tecnico, di questa Provincia.

L'Istruttore Dir. Amm.vo  
(Sig.ra Giuseppina Comoletti)



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/P.O. DELEGATA**  
(Arch. Raffaele RABUANO)





# Provincia di Benevento

## SETTORE TECNICO

SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

DETERMINA N. 2358 DEL 11/10/2018

**OGGETTO: Ditta BEN.CON. S.r.l. – Concessione per l'utilizzo delle acque da pozzo, nel Comune di AIROLA (BN) alla Via CARACCIANO, (Foglio 11, P.lla 177), per uso INDUSTRIALE.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/P.O. DELEGATA

#### PREMESSO CHE:

Il Sig. **IZZO Vincenzo**, nato a Montesarchio (BN) il 30/03/1962 ed ivi residente alla Via S. Martino, 87 – c.f. ZZIVCN62C30F6360 - in qualità di Amministratore Unico della Ditta **BEN.CON. S.R.L.**, con sede amministrativa e stabilimento in **AIROLA (BN)**, - C.F./P.IVA 01107630624 - con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 70631 del 04/11/2014, ha chiesto la concessione definitiva di derivazione di acque pubbliche da pozzo, corredata dalla documentazione di rito, tra cui relazione geologica ed idrogeologica e relazione tecnica a firma di tecnici abilitati, intesa a prelevare acqua per uso **INDUSTRIALE** da pozzo sito nel Comune di **Airola (BN)** alla Via Caracciano, individuati al N.C.T. dello stesso Comune, al foglio **11**, particella **177**, per una quantità massima di **2,31 l./s.** ed un volume massimo annuo di **21.000 m<sup>3</sup>**;

- la Ditta **BEN.CON. S.R.L.**, ha provveduto al versamento delle somme dovute per le spese d'istruttoria, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 del R.D. n. 1285 del 14/08/1920, nonché delle altre somme dovute per contributo idrografico e deposito cauzionale così come dettagliato nel disciplinare di concessione del **22/05/2018**;

#### VISTO :

- il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del T.U. n. 1775/33, dall'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri Garigliano e Volturno, con nota prot. n. **1801** del **17/03/2017**;
- il disciplinare di concessione sottoscritto tra l'A.P. e il richiedente, registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento il **05/10/2018** al n. **2730**, contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione in argomento.

**RILEVATO** che il procedimento, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12 del 2012, si conclude con il rilascio del provvedimento finale di concessione;

**RITENUTO** pertanto di poter rilasciare il provvedimento di Concessione, ai sensi dell'art. 20 del R.R. n. 12/2012, in ossequio alle prescrizioni formulate nel corso dell'istruttoria, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di acqua pubblica, nonché quanto stabilito nella nota prot. n. **1801** del **17/03/2017** dell'**A.d.B.** che si allega in copia;